



07.09.03

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 158

Oggetto: PROROGA ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RICADENTI NELL'AMBITO DEL D.P.R. N. 160 DEL 2010 (SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE)

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciannove** del mese di **Novembre**, in Cuneo, il Presidente della Provincia **BORGNA FEDERICO** con l'assistenza del Vice Segretario Generale **MONDINO MARIA MADDALENA**, nell'esercizio delle proprie competenze ai sensi e per effetto dell'art. 1, c. 55, della legge 56/2014, adotta la seguente deliberazione:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

A seguito della pubblicazione sul supplemento Ordinario n. 227/L alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2010, n. 229, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", la Provincia si è attivata al fine di dare attuazione alle disposizioni in esso contenute.

In tale contesto, con Deliberazione della Giunta provinciale n. 220 del 18/12/2012, è stato approvato l'Accordo di collaborazione per la gestione dei procedimenti amministrativi ricadenti nell'ambito del D.P.R. n. 160/2010

Tale accordo, sottoscritto dalla maggior parte degli Sportelli Unici operanti sul territorio provinciale, verrà a scadere il prossimo **31 dicembre**.

Stante, dunque, l'imminente scadenza, si ritiene opportuno procedere alla proroga della convenzione stessa per ulteriori due anni (e cioè **fino al 31.12.20016**).

L'opportunità della proroga è dettata dalla specificità delle materie ambiente e trasporti, in particolare per quanto attiene la varietà dei procedimenti attualmente oggetto di istanze da parte di imprese ed Enti, ricadenti nell'ambito del D.P.R. n. 160/2010.

Inoltre, si ritiene proficuo, per entrambe le parti, proseguire, visti i soddisfacenti risultati ad oggi raggiunti, la fattiva collaborazione e l'utile supporto tecnico amministrativo svolto dagli Uffici provinciali.

Nel contempo, si ritiene che l'Accordo di che trattasi non debba essere integrato con l'inclusione dei procedimenti disciplinati dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA). A tale proposito, si fa presente che il Settore Tutela Territorio ha già adottato delle Linee guida per la gestione dei procedimenti in questione, ivi compresa la modulistica da utilizzare da parte degli utenti per la predisposizione delle istanze che – come già comunicato ai SUAP con nota prot. n. 103571 del 25/11/2013 - sono disponibili sul sito internet istituzionale ed alle cui disposizioni si fa espresso rinvio.

Dato atto che sussistono i presupposti per prorogare l'Accordo di collaborazione fra Provincia e SUAP, precedentemente approvato, nelle more dell'attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (Legge Delrio);

Evidenziato che il presente provvedimento non comporta spese per l'Ente

Visti

- Il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- l'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
- la Legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- il parere tecnico favorevole all'adozione del presente provvedimento espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Legge n. 56 del 7 aprile 2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (Legge Delrio);

Considerato che l'adozione del predetto atto è conforme alle norme vigenti secondo quanto previsto dall'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che:

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art.7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62 ed ex art.5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n.21 del 28/01/2014;
- ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;

DELIBERA

di prorogare l'accordo di collaborazione per la gestione del procedimento unico ex D.P.R. 160/2010, già approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 220 del 18/12/2012, **sino al 31/12/2016.**

